

COMUNE DI CASCIAGO Provincia di Varese

Numero	Data
52	04.07.2019

Deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO:

Determinazione della indennità di funzione agli amministratori mandato amministrativo

2019-2024.".

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di luglio alle ore 11:00 nella Sala Consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto comunale, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presenza
Mirko Reto	Sindaco	SI
Stefano Chiesa	Assessore	SI
Alberto Gaggioni	Assessore	SI
Giacomo Maria Baroni	Assessore	SI
Caterina Cantoreggi	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Donato Salvatore Marengo.

Il Sindaco Mirko Reto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assessore Proponente: Dott. Donato Salvatore Marengo

Responsabile Area: Segretario Comunale

Istruttore del procedimento: Dott. Donato Salvatore Marengo

OGGETTO:

Determinazione della indennità di funzione agli amministratori mandato

amministrativo 2019-2024.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 052 del 04.07.2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26 maggio 2019, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

- 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

"7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi

per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.";

Ritenuto necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." ove, all'art.4, si prevede che:

- "1. Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...];
- 6. Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco [...]."
- e che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI			INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA		Misura (Artt. 1 e 2)	AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
		Base	1291,14	193,67	129,11
fino a	1.000	+5%	64,56	9,68	6,46
I IIIO G	1.000	·+3%	38,73	5,81	3,87
		+2%	25,82	3,87	2,58
	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
da 1.001		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34
	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
da 3.001		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51
	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
da 5.001		+5%	139,44	69,72	62,75
ua 3.001		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10
	a 15.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
da 10.001		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89

	y.				•
da 15.001	a 30.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
	a 50.000	Base	3460,26	1903,14	1557,12
da 30.001		+5%	173,01	95,16	77,86
da 50.551		+3%	103,81	57,09	46,71
		+2%	69,21	38,06	31,14
da 50.001	a 100.000	Base	4131,66	3098,74	2478,99
e comuni capolu	uogo di provincia	+5%	206,58	154,94	123,95
con pop	olazione	+3%	123,95	92,96	74,37
fino a 50.0	000 abitanti	+2%	82,63	61,97	49,58
da 100.001	a 250.000	Base	5009,63	3757,22	3005,78
e comuni capoluogo di provincia		+5%	250,48	187,86	150,29
con popolazione		+3%	150,29	112,72	90,17
da 50.001 a 100.000 abitanti		+2%	100,19	75,14	60,12
da 250.001	a 500.000	Base	5784,32	4338,24	3759,81
e comuni capoluogo di provincia		+5%	289,22	216,91	187,99
con popolazione		+3%	173,53	130,15	112,79
da 100.001 a 250.000 abitanti		+2%	115,69	86,76	75,20
oltre	a 500.000	Base	7.798,50	5848,87	5069,02
e comuni capoluogo di regione e		+5%	7798,50	292,44	253,45
comuni di cui all'art. 22 del D.Lgs.		+3%	389,92	175,47	152,07
n. 267/2000 con popolazione		+2%	233,95	116,98	101,38
superiore a 250.000 abitanti					

Considerato che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in <u>riduzione</u> nella <u>misura del 10 per cento rispetto all'ammontare</u> <u>risultante alla data del 30 settembre 2005</u> i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Dato atto che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 in materia;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Visto l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le sequenti modificazioni:

- a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle sequenti:
 - «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
 - b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;
- b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico."

Ritenuto di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

Visto che questo Comune alla data del 31 dicembre 2018 conta n. 3692 abitanti residenti;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 23.05.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 2021 e relativi allegati;

Preso atto della specifica attestazione dell'organo di revisione contabile, Verbale n. 17 del 04.07.2019 (allegato "B");

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni:

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile, pareri allegati al presente provvedimento quale Sub "A" per farne parte integrante;

Visto lo statuto comunale:

Tutto Ciò premesso e considerato

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

 Di fissare, con decorrenza dal 27/06/2019, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO (1)	SINDACO (2) (1)	
€ 1.575,00	€ 390,00	€ 280,00

- 2) Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- 3) Di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria per euro 18.550,00 alla Missione 1 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cap 100110 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (annualità 2019) ad oggetto: "Indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori" oltre Irap dovuta per complessivi € 1.580,00 alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 102 Cap 101900 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (annualità 2019) ;
- 4) Di dare atto che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 6) Con successivo provvedimento la misura dell'indennità di funzione di cui alla precedente lettera A), verrà rideterminata in conformità all'emanando D.M. previsto dall'art. 5, c. 7, del D.L. n. 78/2010;
- 7) Di dichiarare, infine, a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti favorevoli, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

Allegato "A"

Delibera G.C. n. 52/2019

PARERE

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Giunta comunale n. **52/2019** avente ad oggetto:

"Determinazione della indennità di funzione agli amministratori mandato amministrativo 2019-2024.".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

Casciago, 4 luglio 2019



Il Responsabile del Servizio Dott. Donato Salyatore Marengo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dell'Ufficio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

Casciago, 4 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario Stefano Chiesa



COMUNE DI CASCIAGO

Largo Alcide De Gasperi, 1 21020 Casciago (VA)

Revisore dei conti - dr. Aurelio Cerioli

Verbale del Revisore dei Conti n. 17 del 4/7/2019

Oggetto: Parere sulla determinazione della indennità di funzione agli amministratori mandato amministrativo 2019-2024.

Il sottoscritto dott. Aurelio Cerioli, Revisore dei Conti del Comune di Casciago, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/5/2016, attualmente in carica in regime di "prorogatio" per scadenza di mandato ed in attesa della prossima delibera di Consiglio per la nomina del nuovo revisore,

CONSIDERATI

- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119, 4 aprile 2000: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265";
- che si ritiene necessario rideterminare, in via provvisoria, nelle more dell'emanazione del D.M. previsto dal soprariportato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;
- l'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il comma 136 della legge 7 aprile 2014 n.56, il quale dispone che i comuni interessati al
 precedente comma 135, provvedono alla rideterminazione degli oneri connessi con le attività
 in materia degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV della parte prima del Testo
 Unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione
 vigente, previa attestazione del Revisore dei conti;
- la delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016 della Sezione delle Autonomie;

ESPRIME

parere favorevole alla bozza di delibera del Consiglio Comunale sulla rideterminazione degli oneri connessi allo "status" di amministratori locali e raccomanda al Responsabile del Settore Finanziario, l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione, affidando al medesimo le necessarie risorse allocate sul bilancio di previsione 2019-2021 e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, della presente deliberazione ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.33/2013.

Pandino, 4 Luglio 2019

Il Revisore dei Conti

(dott: Aurelio Cerioli)

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO Mirko Reto



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Donato Salvatore Marengo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio "online" del sito istituzionale del Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, modificato dall'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69.

Nello stesso giorno in cui è affisso all'Albo Pretorio "on-line", il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

26//2000.

Casciago, lìn	١	_
---------------	---	---

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Donato Salvatore Marengo

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Casciago, 04 luglio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Donato Salvatore Marengo

		CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
	II 18.08.20	è decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267 de 00 senza che siano stati sollevati rilievi;
Ca	sciago,	IL SEGRETARIO COMUNALE
11		 Dott. Donato Salvatore Marengo